

## **Malattia, quarantena, permanenza domiciliare fiduciaria da Covid-19. Sintesi delle disposizioni in vigore**

**Tali periodi non si computano per il calcolo del comparto.**

**Trattamento economico senza decurtazione.**

**Cosa succede in caso di effettuazione del tampone.**

Numerosi sono gli **interrogativi** riguardanti il **trattamento giuridico ed economico** dei lavoratori dell'afam coinvolti in situazioni direttamente o indirettamente connesse a casi di contagio da Covid-19. Cerchiamo di fare chiarezza su una materia nella quale si intrecciano norme contrattuali disposizioni di legge, atti amministrativi.

### **Emergenza Coronavirus: notizie e provvedimenti**

Il **decreto legge Cura Italia** (art. 87 comma 1 primo periodo del [decreto legge 18/20](#)) prevede che **il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva**, dai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, tra cui le istituzioni Afam, dovuta al COVID-19, è **equiparato al periodo di ricovero ospedaliero**.

Contestualmente il medesimo decreto, al comma 3-bis, stabilisce che per i **periodi di assenza per malattia per ricovero ospedaliero** in strutture del Servizio Sanitario Nazionale, **non si applica la decurtazione del trattamento accessorio** per i primi dieci giorni di assenza. A tal fine viene modificato l'art. 71 comma 1 della [Legge 133/08](#).

Rimane **confermata la disciplina** prevista dalla legge 133/08 secondo cui **continua ad applicarsi il trattamento più favorevole** eventualmente previsto dai contratti collettivi **per le assenze per malattia dovute a ricovero ospedaliero**. Per l'afam, l'articolo 14 comma 9 del [CCNL del 16 febbraio 2005](#), prevede che i **periodi di ricovero ospedaliero** vengano **esclusi dal computo dei giorni di malattia**. Come sottolineato dalla **relazione tecnica** del [decreto legge 9/20](#) mai convertito in legge e i cui contenuti sono stati trasfusi nel del decreto Cura Italia, **la quasi totalità dei contratti collettivi nazionali del pubblico impiego prevede questa clausola**. Non a caso il costo economico delle nuove disposizioni è solamente di € 810.000,00.

Alla luce di questo quadro normativo il **periodo** trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva

- **è equiparato a ricovero ospedaliero**

- **non si computa per il calcolo del periodo massimo del mantenimento del posto** in caso di malattia o infortunio (comporto)

- **dà diritto all'intera retribuzione senza alcuna decurtazione** della retribuzione accessoriosa avente carattere fisso e continuativo (RPD per i docenti, CIA per il personale TA, Indennità di amministrazione per il personale EP).

Ricordiamo che la **quarantena** viene imposta ad una persona sana nella situazione di “Contatto stretto” di un caso probabile o confermato di covid-19. In base alle disposizioni delle autorità sanitarie per contatto stretto di intende

- una persona che vive nella stessa casa di un caso Covid-19
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso Covid-19 (per esempio la stretta di mano)
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso Covid-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso Covid-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso Covid-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso Covid-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso Covid-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.

**Per Covid-19 il periodo di quarantena è di 14 giorni** successivi alla data dell'ultima esposizione-

La **permanenza domiciliare fiduciaria** cioè, la permanenza non coattiva, con controlli per la verifica delle condizioni di salute, **viene eventualmente attuata** per le persone che hanno **soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia**, in alcuni Stati o specifici territori indicati da diverse disposizioni normative (ad es. l'[ordinanza](#) del Ministero della salute del 12 agosto 2020 come integrata dall'[ordinanza](#) del 21 settembre 2020, oppure l'articolo [6 DPCM del 7 agosto 2020](#) come integrato dal [DPCM 7 settembre 2020](#)).

La **sorveglianza attiva** è una misura durante la quale l'operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza.

### **Assenze per programmi di screening**

Con l'[ordinanza 18 del 28 luglio 2020](#), il **Commissario straordinario** per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 ha segnalato come la **mancanza di disposizioni che consentano di assentarsi** dagli istituti scolastici ed educativi per il **periodo di tempo necessario all'esecuzione di analisi sierologiche** per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus SARS-CoV-2 e quello **intercorrente tra l'esito eventualmente positivo dell'analisi eseguita** e l'acquisizione del **risultato del test molecolare** per la diagnosi dell'infezione, rappresenti una grave remora alla partecipazione volontaria del personale docente e non docente ai programmi di screening eventualmente disposti.

A tal fine ha nominato il **Dipartimento della funzione pubblica** e l'**INPS** quali **soggetti attuatori** affinché adottino ogni misura idonea a chiarire che anche per il “personale docente e non docente“ il **periodo di assenza dal luogo di lavoro**, per il tempo intercorrente tra l'esito,

eventualmente positivo, riscontrato all'esecuzione di analisi sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus SARS-CoV-2 e l'acquisizione del risultato del test molecolare per la diagnosi dell'infezione, sia **equiparato**, previa presentazione di idoneo certificato medico rilasciato dal medico di medicina generale e/o dalla ASL competente, **al periodo della quarantena**".

**Ad oggi non risulta essere stata emanata una specifica normativa per il settore dell'istruzione terziaria.**